

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 3

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)

L'anno **2018** , addì **SEI** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA	SI
2) ROCCA ALBERTO	SI
3) NANNI ROBERTO	NO
4) NALDI GIULIA CELSA	SI
5) OGULIN KARMEN	SI
6) BIANCONCINI MASSIMO	NO
7) FERRONI LORENZO	NO
8) ZANOTTI IVANO	SI
9) DALL'OMO ELISA	SI
10) IMBAGLIONE TAMARA	SI
11) BACCOLINI FRANCESCA	NO
12) GIOIA GIOCONDA	SI
13) ZAPPATERRA DANILO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **NANNI ROBERTO; BIANCONCINI MASSIMO; FERRONI LORENZO; BACCOLINI FRANCESCA**

Partecipa il Segretario Comunale dott. **MARCO CARAPEZZI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PATRIZIA CARPANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 05/03/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
ROSSETTI CINZIA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 05/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 06/03/2018

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)

Il Sindaco illustra il punto e specifica che tra le modifiche al regolamento in oggetto vi è l'introduzione di una scadenza per le occupazioni/concessioni permanenti.

Scadenza non più decennale come inizialmente si era pensato poiché a seguito della discussione tenutasi nella Commissione Consiliare del 3 marzo 2018, il Sindaco precisa che si è deciso di portare a 12 anni anziché 10 anni (richiesta fatta sia dal Consigliere Zappaterra e dal Sig. Bovina Andrea presente in tale Commissione come pubblico) la scadenza per le occupazioni permanenti e pertanto allineare la durata degli affitti commerciali (6+6) con tale autorizzazione. Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in forza del quale il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2004, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 06/03/2018

VISTO il regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 19.12.2000, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di apportare alcune modifiche al regolamento in oggetto collegate in particolare ai seguenti argomenti:

- L'introduzione di una scadenza di 12 anni per le occupazioni permanenti;
- L'introduzione di un rimborso o compensazione per le giornate di annullamento del mercato domenicale;
- La razionalizzazione dei casi di esclusione dal canone;

RITENUTO pertanto modificare il regolamento in oggetto, con riguardo agli articoli n. 8 - 12 - 15 - 16 - 17 -19;

VISTO l'allegato regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (modifiche evidenziate in grassetto);

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 3 marzo 2018 e che la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

RITENUTA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 42 del T.U. Enti Locali citato;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del T.U. Enti Locali citato;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali citato;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di modificare il vigente regolamento disciplinate il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, così come evidenziato nel documento allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (modifiche evidenziate in grassetto);
2. di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 06/03/2018

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa peralzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:
**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(COSAP)**



COMUNE DI LOIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 105 del 19.12.2000
Modifiche: - deliberazione di C.C. n. 85 del 22.12.2001
 - deliberazione di C.C. n. 66 del 19.12.2006

- deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2008
- deliberazione di C.C. n. 56 del 20.12.2011
- deliberazione di C.C. n. 16 del 30.04.2013
- deliberazione di C.C. n. 32 del 29.04.2014
- deliberazione di C.C. n. 40 del 12.06.2014
- deliberazione di C.C. n. 02 del 12.02.2015
- deliberazione di C.C. n. 27 del 30.04.2015
- deliberazione di C.C. n. 20 del 29.04.2016
- **deliberazione di C.C. n. 3 del 06.03.2018**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 1 bis - Funzionario Responsabile
- Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione o autorizzazione
- Art. 3 - Domanda di occupazione
- Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 5 - Obblighi del concessionario
- Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 8 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 9 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 9 bis - Passi carrabili e accessi
- Art. 9 ter - Individuazione aree
- Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 11 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 12 - Durata delle occupazioni
- Art. 13 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 14 - Soggetto passivo
- Art. 15 - Agevolazioni
- Art. 16 - Esenzioni
- Art. 17 - ~~Non applicazione del canone~~ **Esclusioni**
- Art. 17 bis - Importi minimi
- Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 19 bis - Contestazione del mancato pagamento
- Art. 20 - Riscossione coattiva
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato al sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni o autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nel modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio (ad esempio strade, piazze, portici, parchi, giardini).

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 1 bis

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione ed al rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Si intendono in ogni caso occupazioni temporanee quelle realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, che non interessi le strade o loro pertinenze, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio Tributi, su domanda dell'interessato. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alla lettera a) dell'art. 16. Se

l'occupazione interessa la sede stradale e sue pertinenze l'interessato ha l'obbligo di presentare richiesta ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale provvede a rilasciarla, qualora sussistano i requisiti previsti, imponendo le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza e fluidità della circolazione.

3. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da darsi almeno 30 gg prima della manifestazione.

4. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b. che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dei suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

7. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

8. Per le occupazioni abusive della sede stradale e sue pertinenze verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 3 Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve presentare all'Ufficio competente, almeno dieci giorni prima dall'inizio dell'occupazione, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta semplice e contenere:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il

richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore

- c. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o di spazio pubblico o del bene che si intende richiedere di occupare; la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare, la motivazione, la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- d. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- e. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso spese per danni con deposito cauzionale se richiesto dal Comune;
- g. per le occupazioni all'interno dei centri abitati di strade non comunali è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, da allegare alla domanda.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo. Nelle more del perfezionamento di detto Regolamento si fa riferimento alla legge 07/08/1990 n. 241.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'Istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

3. L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a. gli elementi identificativi della concessione o autorizzazione di cui all'art. 3;
- b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione;
- c. l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
- d. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
- b. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d. divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e. versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6
Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico del bene pubblico concesso;
- c. il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7
Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione o autorizzazione corrisposto.

Art. 8

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente ~~non sono soggetti a scadenza~~ **sono rinnovabili alla scadenza**. Le concessioni o autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le ~~vecchie~~ occupazioni permanenti **in essere al primo gennaio 2018 l'occupante non** deve inoltrare ~~nessuna~~ **domanda di proroga entro il 30 settembre 2018, in caso contrario le stesse decadono a partire dal primo gennaio 2019** ~~in quanto si considerano rinnovate d'ufficio; le richieste di proroga delle occupazioni permanenti rilasciate dall'anno 2018 dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza~~. Per le nuove richieste di occupazione, **l'interessato** deve inoltrare domanda di occupazione permanente **almeno 30 giorni prima** all'ufficio ~~comunale~~ competente.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in essere al momento dell'adozione del presente regolamento, si intendono prorogate d'ufficio, ferma restando l'applicazione alle medesime delle norme contenute nello stesso regolamento.

3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 9 bis

Passi carrabili e accessi

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Il canone non è dovuto per gli accessi pedonali e per gli accessi carrabili "a raso", ovvero posti a filo con il manto stradale o quando comunque manchi un'opera visibile che renda completa l'occupazione e certa la superficie sottratta a uso pubblico.

3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 2 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

4. La superficie dell'occupazione, in relazione ai commi 1 e 3 del presente articolo, si determina moltiplicando la lunghezza del passo/accesso per la profondità minima di mq. 1, o per la profondità del camminamento pedonale qualora esso risulti delimitato dalla apposita striscia orizzontale o da marciapiede.

Art. 9 ter Individuazione aree

1. Per le occupazioni per spettacoli temporanei, giostre e dimostrazioni pubblicitarie sono individuate in via prioritaria le seguenti aree, previa richiesta di autorizzazione all'occupazione:

- a. parcheggio sito in Loiano – Via del Vento;
- b. parcheggio sito in Loiano – Fondazza.

Art. 10 Criteri per la determinazione della tariffa dei canone

1. Le tariffe del canone sono determinate dalla Giunta Comunale tenendo conto degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione delle strade;
- b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c. durata dell'occupazione;
- d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed al costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

2. *abrogato.*

3. Le frazioni di tariffa sono arrotondate alla terza cifra decimale.

4. L'importo dei canoni è arrotondato alle seconda cifra decimale.

Art. 11

Classificazione delle strade aree e spazi pubblici

1. Al fini dell'applicazione dei canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'allegato A al presente Regolamento, in base ad elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su suolo classificato in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni permanenti possono avere la durata massima di anni 12 (dodici), salvo quanto disposto da normative diverse senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone sulla base dei giorni di effettiva occupazione.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone, determinato forfettariamente, commisurato al numero complessivo delle relative utenze

(risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente) per la tariffa base pari a € 0,775 per ciascun utente, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, così come disposto dal D. Lgs. 446 del 15/12/1997 all'articolo 63, comma 2, lettera f). In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

6. Il canone per le occupazioni temporanee è determinato sulla base di tariffe graduate in relazione alla durata ed all'ampiezza della superficie occupata.

Art. 14 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dei canone.

2. Nel caso di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15 **Agevolazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, si applicano le tariffe ordinarie;

2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio attività di manutenzione immobili, strade, verde o altre attività a queste assimilabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

3. *abrogato.*

4. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;

5. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni parrocchiali o politiche anche se comportano somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;

5 bis. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni culturali, sportive o di promozione di prodotti e tradizioni locali effettuate da associazioni, anche se comportano somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;

5 ter. Per le occupazioni temporanee realizzate da attività commerciali e pubblici esercizi a scopo anche di promozione turistica, comportanti o meno somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

6. Per le occupazioni effettuate dalle ONLUS, anche se comportano somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;

7. Per le occupazioni effettuate per manifestazioni di rilevante interesse pubblico, da chiunque promosse, il cui incasso venga interamente devoluto in beneficenza, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento (tale riduzione è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il versamento dell'incasso);

~~8. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;~~

9. Per le occupazioni permanenti aventi carattere stagionale (non superiori a sei mesi continuativi nel corso dell'anno), così come rilevato dalla domanda di occupazione, la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento;

10. Per i passi carrabili che superano i mq 10 la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento con esclusivo riferimento alla parte eccedente i mq 10.

Art. 16 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b. commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- d. la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'Autorità competente a seguito comunicazione di cui al 2 comma dell'art. 3;
- e. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- f. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

- h. parcheggi riservati a portatori di handicap;
- i. gli accessi ed i passi carrabili la cui area pertinenziale sia di proprietà esclusiva di soggetti portatori di handicap residenti nell'immobile servito dal passo carraio. Il portatore di handicap deve essere in possesso del contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 503 del 24/07/1996. L'esenzione è riconosciuta anche nel caso in cui il portatore di handicap non sia il proprietario titolare di passo/accesso carrabile, ma un suo familiare risultante da nucleo familiare anagrafico. Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva, nella quale siano specificate le condizioni di cui sopra, entro il 31/12 dell'anno per il quale è richiesta l'esenzione; la dichiarazione presentata ha valore anche per gli anni successivi. Qualora una delle condizioni di cui sopra dovesse cambiare, il soggetto interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi;
- j. occupazioni effettuate per eventi per i quali il Comune abbia formalmente concesso il patrocinio oneroso;
- k. occupazioni effettuate da società interamente di proprietà del Comune di Loiano;
- l. occupazioni effettuate da enti pubblici non economici;
- m. occupazioni a scopo pubblicitario effettuate dagli sponsor, in presenza di regolare contratto stipulato con il Comune di Loiano, nell'ambito delle iniziative sponsorizzate;
- n. i banchetti del mercatino tematico, allestito all'interno del mercato settimanale, per tutta la durata della sperimentazione;
- o. gli artisti di strada che svolgono attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico (a titolo di esempio: giocolieri, clown, musicisti burattinai, mimi ecc), che non prevedono corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, fatta salva la possibilità di raccogliere libere offerte (a cappello);
- p. le occupazioni **temporanee** effettuate dalla PRO LOCO di Loiano **relativamente a feste o ad altre manifestazioni di promozione turistica del territorio**;
- q. le occupazioni di qualsiasi natura della durata massima di due ore;
- r. **le occupazione richieste dall'Unione dei Comuni Savena - Idice o da altri Enti o imprese per lavori pubblici effettuati per conto del Comune di Loiano.**

Art. 17 Esclusioni

- 1. Il canone non si applica:
 - a. alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b. alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio, o al demanio dello stato, nonché alle strade statali o provinciali;
 - c. **alle occupazioni permanenti o temporanee effettuate esclusivamente con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio (limitatamente alla tenda e non ad**

eventuali occupazioni effettuate nel suolo sottostante).

Art. 17 - bis
Importi minimi

1. Per le occupazioni di qualunque genere, non è dovuto alcun versamento nel caso in cui il canone dovuto sia di importo inferiore a € 3,00 (euro tre).

Art. 18
Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. *abrogato.*

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate annuali con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre di ciascun anno, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore ad € 258,23. Nel caso in cui le tariffe non siano state approvate entro il 31 marzo, le prime due rate avranno scadenza 30 giugno.

Art. 19
Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

2. Se trattasi di concessioni **o autorizzazioni** "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

3. Per le concessioni **o autorizzazioni** temporanee e le concessioni **o autorizzazioni** "ricorrenti" è ammessa la possibilità del versamento in tre rate annuali con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre di ciascun anno, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore ad € 258,23. Nel caso in cui le tariffe non siano state approvate entro il 31 marzo, le prime due rate avranno scadenza 30 giugno.

4. Per le concessioni o autorizzazioni “ricorrenti” rilasciate ad operatori ambulanti del mercato domenicale, è previsto un rimborso per ogni giornata di mercato eventualmente annullato. In luogo del rimborso, a richiesta del concessionario, l’importo spettante può essere portato a detrazione del canone dovuto per l’anno successivo.

4. abrogato.

Art. 19-bis

Contestazione del mancato pagamento

1. Nel caso di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), il Comune provvede a notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario avviso di mora contestando il mancato pagamento ed assegnando un termine di dieci giorni per il versamento.

2. Nell’avviso di mora sono indicati gli importi dovuti a titolo di canone non versati nel termine ordinario, la misura delle sanzioni di cui all’art. 21 per le quali si procederà a riscossione coattiva in caso persista l’inadempimento, l’avvertimento che non procedendo al versamento nel termine di dieci giorni la concessione o autorizzazione si intende risolta sin dalla data di inizio dell’occupazione.

3. Decorso tale termine senza che il concessionario abbia proceduto al versamento il Comune procede alla riscossione coattiva degli importi suddetti.

4. Nel caso in cui il concessionario proceda al versamento dei canoni dovuti e delle spese, non si procederà a riscossione coattiva delle sanzioni e la concessione o autorizzazione manterrà validità per il periodo per il quale è stata rilasciata.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. Scaduti infruttuosamente i termini di cui al precedente articolo 19-bis, si procederà alla riscossione coattiva.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

3. Le spese, documentabili, per l’espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all’utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 21

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 25,00 ad € 500,00 con l’osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della L. 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La sanzione è irrogata dal responsabile della Polizia Municipale.

3. Nel caso di sanzione elevata nei confronti di persone giuridiche l'autorità competente a ricevere il ricorso ex art. 17 L. 689/81 è il SUAP associato presso l'Unione dei Comuni Savena-Idice; nel caso di sanzione elevata nei confronti di persone fisiche l'autorità competente a ricevere il ricorso è l'Ufficio Tributi del Comune di Loiano.

4. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la misura delle stesse sarà proporzionale alla durata ed alla misura dell'occupazione. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico dei contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 20 del presente Regolamento. Per le occupazioni abusive deve comunque essere corrisposto anche il canone così come stabilito dall'art. 2 comma 7 del presente regolamento.

Art. 22

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1 gennaio 2014.

2. Allegati:

A - Classificazioni aree comunali;

B - Individuazione di fattispecie di occupazioni.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE AREE COMUNALI

Al fini del Canone per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie:

1. CATEGORIA PRIMA: dentro ai centri abitati
2. CATEGORIA SECONDA: fuori dai centri abitati.

Per centri abitati si intendono quelli così definiti e suddivisi dal vigente strumento urbanistico nelle relative tavole.

ALLEGATO B

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrabili;
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci;
- Spazi riservati al parcheggio privato;
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio;
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne;
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo;
- Dissuasori stradali;
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti. Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi. Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;
- Dehors;
- Fioriere e simili;
- Aree mercatali;
- Distributori di tabacchi.

SOPRASUOLO

- Tende parasole;
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo;
- Cavodotti, elettrodotti e simili;
- Impianti a fune per trasporto merci e persone.

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere;
- Cavodotti interrati;
- Condotte e tubazioni interrate;
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità;
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti);
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori;
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità;
- Spettacoli viaggianti e circensi;
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive;
- Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici;
- Fioriere e simili;
- Dehors;
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

SOPRASUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili;
- ;
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo;
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze;
- Cavodotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavodotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

COMUNE di LOIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

Verbale n. 09 del 5 Marzo 2018

Oggi 5 marzo 2018 il Revisore Unico del Comune di Loiano ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto la formulazione del proprio

Parere sulla modifica del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP)

Dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2018 che gli è stata sottoposta ed avente per oggetto "modifica al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP)", il sottoscritto Revisore Unico espone quanto segue.

Premesso

- Che in forza dell'art. 7 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto nei principi fissati dalla legge e dallo Statuto Comunale;

Visti

- Lo Statuto Comunale
- il vigente regolamento disciplinante l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2000 n. 105 e successive modifiche ed integrazioni;
- le modifiche proposte agli articoli 8 – 12 – 15 - 16 – 17 -19;

Ricordato

- che, ai sensi dell'art. 53 c.16 della L. n.368/2000, il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, affinché abbiano effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che con decreto del Ministero degli Interni del 9 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 31 marzo 2018.

Dato atto

- che la proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 marzo 2018;
- che sono presenti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

tutto quanto sopra esposto

il sottoscritto Revisore Unico non ha osservazioni in relazione alla proposta di delibera, compresi gli allegati che ne sono parte essenziale ed esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Il Revisore Unico del Comune di Loiano (BO)

Dott. Vincenzo Adinolfi



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 06/03/2018

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO (COSAP)**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
CARPANI PATRIZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).